

TRIBUNALE DI UDINE

R.G. n. 2712/12

- VERBALE DI UDIENZA -

Oggi 15.04.14 sono comparsi: per parte attrice l'avv.; per parte convenuta l'avv.

Si dà atto che il Giudice designato redige personalmente il verbale in videoscrittura e provvede alla stampa del medesimo su un solo lato dei fogli.

L'avv. precisa le conclusioni come da foglio allegato a verbale che dimette; si rimette al giudice per la liquidazione delle spese.

L'avv. conclude come da comparsa di costituzione e risposta e dimette nota spese.

Il Giudice invita alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c.

L'avv. dichiara che la controparte ha prodotto in giudizio le attestazione asseritamente comprovanti il collaudo ed insiste quindi anche sul punto 3 delle conclusioni.

L'avv. evidenzia che l'istruttoria ha comprovato nell'an e nel quantum il diritto di credito di parte attrice. Sostiene, in ordine al quantum, che sono applicabili i parametri in essere al momento della conclusione della prestazione professionale.

L'avv. esclude che vi sia solidarietà fra B e l'altro committente nei confronti dell'attore e sottolinea che il compenso richiesto non è consono all'importanza della prestazioni richiesta. Contesta la perizia nonché le dichiarazioni dei testi.

All'esito della discussione il giudice si pronuncia, dando lettura del dispositivo e della motivazione.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della prima sezione civile del Tribunale di Udine, dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2712/12 del R.A.C.C. in data 25.05.12, iniziata con atto di citazione promosso

da

- **A** , elettivamente domiciliato in Udine, presso e nello studio dell'avv., che lo rappresenta e difende in giudizio, come da mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

- **B**, quale titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliata in Udine, presso e nello studio dell'avv. e dell'avv., che lo rappresentano e difende in giudizio, come da mandato a margine della comparsa di costituzione

CONVENUTO

avente per oggetto: prestazioni professionali

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.

OSSERVATO CHE

Con atto di citazione ritualmente notificato A esponeva di aver ricevuto incarico, nell'anno 2000, dall'impresa individuale di B di eseguire il collaudo statico e la revisione dei calcoli in relazione a due strutture (C.... H.... e) realizzate presso il centro di

Dopo il conferimento dell'incarico i lavori si erano protratti per molti anni e soltanto in data 22 dicembre 2010 il direttore dei lavori, architetto C, aveva redatto la relazione di ultimazione delle opere.

Entro il termine di 60 giorni dalla stesura di detta relazione ed esattamente in data 21 gennaio 2011 l'attore aveva emesso i certificati di collaudo per entrambi i lotti, previa visita finale in cantiere, avvenuta alla presenza dello stesso committente.

Una volta emessi i certificati, A aveva invitato il convenuto a recarsi presso il proprio studio per ritirarli.

B, però, non aveva provveduto al ritiro dei certificati e quindi, il 28 marzo 2011, l'attore gli aveva inviato una raccomandata, sollecitando il ritiro della documentazione e, nel contempo, il pagamento delle relative note professionali per gli importi di euro 4.455,72 ed euro 6.232,16.

Il 25 maggio 2011, a causa del mancato versamento di detti importi, l'attore aveva inviato un'ulteriore raccomandata per sollecitare la corresponsione del dovuto.

Il convenuto aveva manifestato la propria indisponibilità a provvedere al saldo e si era, perciò, reso necessario per A adire l'autorità giudiziale per tutelare le proprie ragioni.

Con comparsa di risposta, depositata il 22 ottobre 2012, si costituiva in giudizio B, eccependo che il contributo alla Cassa Professionale e l'IVA indicati nelle parcelle erano inesigibili, dovendo essere versati per legge solo al momento del pagamento e non potevano, dunque, formare oggetto di condanna, né fruttare interessi.

Quanto ai restanti importi, il convenuto rimarcava che, alla luce della intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, non era più applicabile la tariffa professionale sulla base della quale l'attore aveva predisposto le proprie parcelle.

A ciò doveva aggiungersi che, nella fattispecie in esame, mancava del tutto un accordo scritto fra le parti per la determinazione del compenso dovuto.

Il convenuto contestava, poi, il corretto adempimento delle prestazioni da parte dell'ingegner A ed aggiungeva che entrambe le parcelle erano cointestate sia a B sia ad un altro soggetto (D) che non era, però, stato citato in giudizio.

Il convenuto offriva l'importo di euro 3.000 a titolo transattivo ed alla condizione che l'attore consegnasse tutta la documentazione tecnica che, fino a quel momento, aveva indebitamente trattenuto presso il suo studio.

Verificata la regolare costituzione delle parti ed assegnati i termini per la modifica o la precisazione delle domande e per le richieste di prova, la causa era istruita, oltre che con l'acquisizione dei documenti offerti dalle parti, con l'assunzione di tre testimoni e l'espletamento di una CTU.

All'udienza del 15.04.14 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e, su invito del giudice, procedevano alla discussione orale ex art. 281

sexies c.p.c..

Esaurita la discussione il giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.

Reputa questo Giudice che la domanda attorea sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.

I testi escussi ed in particolare il teste C hanno integralmente confermato le circostanze dedotte dall'attore a sostegno della propria domanda di pagamento.

Più nello specifico risulta provato che l'ing. A, al fine di evadere l'incarico di collaudatore che gli era stato conferito, si è più volte recato in cantiere ed ha poi predisposto tutta la documentazione all'uopo necessaria.

Le dichiarazioni rese dai testi, non contraddette da altri elementi, appaiono ulteriormente confortate da quanto il perito nominato in corso di causa ha appurato tramite la documentazione dal medesimo esaminata.

Peraltro appare del tutto indifferente che nei certificati di collaudo l'attore avesse indicato come committente anche un altro soggetto tenuto al pagamento, poiché in caso di obbligazioni solidali il creditore è libero di rivolgersi per l'intero a ciascuno dei condebitori.

A ciò deve aggiungersi che i documenti che contengono il conferimento dell'incarico a A recano la sottoscrizione non disconosciuta del solo B.

Il CTU ha chiarito che "l'esercizio di un manufatto, sia esso una semplice costruzione civile o una più complessa opera di ingegneria civile, è subordinato, ai sensi della vigente normativa, al positivo esito del collaudo statico. Il collaudo statico di tutte le opere strutturali... deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto che abbia maturato 10 anni di iscrizione all'albo professionale e non sia, in alcun modo e ad alcun titolo, riguardo all'opera da collaudare, intervenuto nella: progettazione delle strutture; direzione dei lavori; esecuzione dei lavori... Nell'assolvere al proprio mandato il collaudatore statico deve successivamente attivare una serie di procedure che gli consenta di perfezionare il convincimento che tanto l'attività di controllo svolta in corso d'opera dal direttore dei lavori, che le modalità di esecuzione dell'opera, seguite dall'impresa, siano coerenti con le vigenti prescrizioni previste dalle norme tecniche per le costruzioni e che le opere realizzate siano conformi agli elaborati progettuali e contrattuali. Il collaudatore,

secondo quanto stabilito dalle norme tecniche, deve procedere alla verifica documentale, che trova il momento di sintesi nella relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori, ma anche alla verifica geometrica degli elementi strutturali e al controllo sperimentale dei materiali impiegati ed alla risposta globale delle strutture mediante eventuale esecuzione di prove di carico delle strutture realizzate... Lo svolgersi compiutamente delle summenzionate attività, che si concretizzano con l'emissione del certificato di collaudo, identifica quindi la correttezza formale del collaudo stesso. Non è quindi, a parere dello scrivente c.t.u., necessaria una continua presenza sul cantiere per poter definire tale operato effettuato a regola d'arte, in quanto sta nella professionalità di ogni soggetto attivare i controlli al momento ritenuto opportuno. Le altre attività risultano essere svolte a regola d'arte in quanto hanno ottemperato a quanto prescritto doversi fare. Tale convinzione discende dall'attenta analisi della documentazione messa a disposizione del c.t.u., in quanto ciò che è previsto doversi fare è stato effettuato. Quindi, a parere dello scrivente c.t.u., è possibile, a questo punto, poter rispondere al primo sotto quesito evidenziando che le prestazioni indicate nelle parcelle documenti 5 e 6 attoree, risultano effettivamente e compiutamente eseguite e sono conformi alle regole dell'arte".

L'attività professionale è stata interamente prestata e si è completamente esaurita nel vigore delle precedenti tariffe (ormai abrogate dal DL n. 1/12, convertito nella legge n. 27/12), sicchè la liquidazione appare correttamente effettuata utilizzando i parametri contenuti nelle stesse.

Ai fini della liquidazione trova, pertanto ancora applicazione, *ratione temporis*, la disciplina previgente, in quanto comunque l'attività del professionista si è conclusa anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n.1/12, posto che dalla documentazione in atti risulta che la prima richiesta di pagamento della propria parcella reca la data del 28.03.11 e la determinazione giudiziale del compenso viene, dunque, fatta ora per allora, trattandosi, nella sostanza, di una verifica della fondatezza del credito liquidato in parcella dal professionista.

Il c.t.u. ha anche chiarito che al fine di verificare la congruità del compenso richiesto dall'attore risulta "d'obbligo individuare i valori di costruzione al grezzo

delle strutture di cui trattasi e più specificamente della C..... H..... propriamente detta e dei capannoni metallico adibiti ad arrancare, stalla e maneggio”.

Il consulente d'ufficio ha poi proposto di riferire i costi al grezzo delle strutture a due momenti temporali distinti ossia all'anno 2003 e all'anno 2011.

Reputa questo giudice che la verifica della congruità del compenso vada effettuata con riferimento al momento in cui le prestazioni commissionate all'attore si sono compiute ed esaurite con l'emissione del certificato di collaudo.

Solo in questo momento, infatti, avendo il professionista integralmente adempiuto alle prestazioni ad esso richieste sorge il diritto d'ottenere il compenso da parte del committente.

D'altro canto la protrazione dei tempi per la conclusione delle opere è dipesa unicamente dal committente (v. sul punto le dichiarazioni rese dal teste C) sicchè non vi è motivo per il quale tale dilazione debba operare in pregiudizio del professionista.

Effettuata, quindi, l'applicazione del tariffario degli ingegneri per la prestazione di collaudo in corso d'opera con riferimento al valore che l'opera aveva nell'anno 2011, risulta che il compenso spettante all'attore va determinato nell'importo di euro 8662,58 a cui vanno aggiunti gli accessori di legge, ossia il contributo alla Cassa Professionale e l'Iva.

Sull'importo capitale così determinato sono dovuti gli interessi ex D. Lgs n. 231/02 decorrenti dalla messa in mora 30 maggio 2011 fino all'effettivo saldo.

Le spese del presente giudizio, liquidate come dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, integralmente poste a carico della parte convenuta.

Per la quantificazione delle stesse occorre fare riferimento al decreto ministeriale n. 55/14 senza alcuno scostamento percentuale rispetto ai valori medi dello scaglione di riferimento per ciascuna fase, attesa l'ordinaria complessità delle questioni giuridiche affrontate.

A carico della parte convenuta vanno anche poste, in via definitiva, le spese della c.t.u. come già liquidate in corso di causa.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione

disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) condanna B al pagamento in favore di A dell'importo di euro 8662,58 oltre al contributo alla Cassa Professionale e all'Iva ed oltre agli interessi ex D. Lgs n. 231/02 decorrenti dalla messa in mora del 30 maggio 2011 fino all'effettivo saldo;
- 2) condanna il convenuto all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dall'attore, spese che liquida in complessivi €. 4835,00 oltre ad € 214,00 per spese ed oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, ad Iva e Cpa;
- 3) pone le spese della CTU, come già liquidate in corso di causa, in via definitiva a carico del convenuto.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Udine, il 15.04.14.

Il Giudice

- Dott.ssa Ilaria Chiarelli -